



**MODELLO ORGANIZZATIVO E DI  
CONTROLLO DI ATTIVITA' SPORTIVA EX  
ART. 16 D.LGS. N. 39/2021**

**SPORT EDUCATION- SOCIETA' SPORTIVA  
DILETTANTISTICA A R.L.**

sede in Bologna (BO), Via Luigi Valeriani n. 21, Partita IVA, C.F. 03962871202

VERSIONE 1 DEL 06.06.2024

## Sommario

1. Premessa.....	3
2. Finalità .....	4
3. Diritti e doveri .....	4
4. Fattispecie di abuso rilevanti .....	5
5. Misure di prevenzione e di controllo .....	7
5.1. Trasparenza e pubblicità .....	7
5.2. Formazione dei lavoratori, collaboratori e volontari.....	8
5.3 Accesso e uso dei locali .....	8
5. 4 Trasferte .....	9
5.5 Supporto psicologico e psico-terapeutico.....	9
5.6 Tutela degli atleti minori .....	9
5.7 Certificazione .....	10
5.8 Obbligo di intervento e segnalazione .....	10
5.9 Rapporti tra i soggetti coinvolti nella pratica sportiva .....	10
5.10 Trattamento dei dati personali .....	11
6. Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni .....	12
7. Compiti e poteri del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.....	12
8. Segnalazione dei comportamenti abusivi.....	13
9. Gestione della segnalazione .....	14
10. Sanzioni applicabili.....	14
11. Trattamento dei dati personali del segnalante .....	15
12. Attività a rischio.....	15
13.Questionario semestrale .....	17
14. Valutazione annuale .....	17

## 1. Premessa

1. Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dalla "SPORT EDUCATION- SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.", con sede in Bologna (BO), Via Luigi Valeriani n. 21, Partita IVA, C.F. e numero di iscrizione al registro imprese di Bologna:03962871202, in forza del vigente statuto, come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nel rispetto sia del Regolamento contro la violenza di genere nello sport, sia delle Linee Guida adottati e pubblicati dalla Federazione Italiana di Tennis e Padel, nonché dei canoni elaborati dal CONI (ai sensi dell'art. 2 comma 4 Statuto del CONI), in seno alla prima riunione dell'Osservatorio permanente per le politiche di Safeguarding, tenutasi nella giornata di mercoledì 23 agosto 2023, rubricati "I principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione" e contenenti le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e anche nel rispetto del documento del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) intitolato "IOC Framework on fairness, inclusion and non-discrimination on the basis of gender identity and sex variations" (Framework CIO sull'equità, l'inclusione e la non discriminazione basata sull'identità di genere e sui cambiamenti di sesso).

2. Il presente Modello si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della SSD Sport Education a r.l. indipendente dalla disciplina sportiva praticata. In particolare il Modello dovrà essere rispettato durante l'organizzazione dell'attività sportiva e di quella didattica ad essa propedeutica, durante la preparazione atletica personale e di gruppo, durante la partecipazione alle gare, ai campionati e concorsi, nonché durante la promozione dell'attività sportiva cultura e ricreativa

3. Esso ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, o dalla World Athletics e dalla European Athletics oppure dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

4. Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie adottato dalla FITP, nonché ogni loro successivo aggiornamento, sono pubblicati sul sito internet della SSD e affissi presso la sede della medesima, nonché messi a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva (tecnici, atleti, genitori/tutori di atleti minori) tramite affissione e utilizzo di locandine e/o volantini in modo tale da garantirne la conoscibilità da parte di tutti i tesserati. Sono altresì pubblicate con le medesime modalità la notizia della sua adozione e quella dei successivi aggiornamenti del suddetto Modello.

5. L'adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e i suoi successivi aggiornamenti sono tempestivamente comunicati al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della SSD e all'Ufficio per la Tutela istituito presso la FITP.

## 2. Finalità

1. Il presente Modello organizzativo e di controllo ha lo scopo di tutelare i minori e di prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. In particolare, il presente Modello persegue le seguenti finalità:

- a. promozione dei diritti di cui all'art. 2 dei Principi Fondamentali del CONI e di cui al Regolamento federale;
- b. promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c. garantire la rappresentanza paritaria di genere nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.
- d. consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- e. rimuovere ostacoli per la massima espressione del potenziale degli atleti nel rispetto delle loro aspirazioni personali;
- f. individuazione e attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni dell'Ufficio per la tutela, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
- g. gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- h. informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- i. partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla Federazione Italiana di Tennis e Padel nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;
- j. coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* delle rispettive Affiliate.

## 3. Diritti e doveri

1. Costituiscono diritti fondamentali dei tesserati:

- a) essere trattati con rispetto e dignità;
- b) essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere, siano essi sessuali, fisici o psicologici che si verifichino in situazioni isolate o in combinazione o che consistano in un incidente singolo o in una serie di incidenti, di persona o online (tra cui, ma non limitatamente, ai social media) e in particolare da qualsiasi forma di abuso di autorità, potere o autorità nei confronti di un'altra persona. L'abuso può anche assumere la forma di negligenza;
- c) essere tutelati anche da ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- d) il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati da considerare assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

2. La SSD persegue il principio di inclusività, garantendo il pari accesso alle attività sportive sia agli atleti normodotati, sia agli atleti con disabilità fisica, nonché a coloro che si trovano in posizione di svantaggio per ragioni economiche e familiari.

3. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

4. Al momento del tesseramento la SSD deve comunicare al tesserato, a chi esercita la responsabilità genitoriale oppure a chi è affidata la cura del minore le modalità di accesso al presente Modello e il nome e i recapiti del Responsabile contro abusi, molestie e discriminazioni.

5. Tutti i lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti sono obbligati al rispetto dei suddetti diritti e sono tenuti a partecipare ai corsi formativi organizzati dalla SSD e dalla Federazione Italiana di Tennis e Padel in materia corretto trattamento degli atleti.

6. È vietato per i tesserati esprimere nelle zone e nei centri riservati ai media (conferenze stampa e interviste; team meeting; canali tradizionali o digitali; social media; prima dell'inizio della competizione etc.) punti di vista indirizzati – direttamente o indirettamente – contro le persone e/o la loro dignità.

7. È vietata ogni forma di ricerca di informazioni o indagine sulle opinioni, i gusti personali e, in generale, sugli aspetti privati dei tesserati.

#### 4. Fattispecie di abuso rilevanti

1. È perseguita qualunque condotta attiva oppure omissiva, che direttamente o indirettamente si concretizzi in:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;

- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

2. A fini del comma precedente, si intendono:

- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli

eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

- f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

## 5. Misure di prevenzione e di controllo

### 5.1. Trasparenza e pubblicità

1. La SSD pubblica sul proprio sito internet e in bacheca il Presente Modello organizzativo e controllo delle attività sportive, il Codice di condotta che ne costituisce allegato e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie adottato dalla FITP per garantire la piena e fruibile accessibilità ai diritti e ai doveri di atleti e istruttori, insieme la conoscenza delle procedure da seguire per effettuare le segnalazioni di abuso.

2. Chiunque abbia conoscenza di informazione rilevante le comunica:

- a. al Responsabile contro abusi, molestie e discriminazioni, ([segnalazioni@sport-education.it](mailto:segnalazioni@sport-education.it));
- b. all'Ufficio per la tutela presso la FITP (indirizzo e-mail: [ufficio.tutela@fitp.it](mailto:ufficio.tutela@fitp.it));

c. all'Ufficio della Procura federale competente, (indirizzo e-mail: [procura@pec.federtennis.it](mailto:procura@pec.federtennis.it)).

## 5.2. Formazione dei lavoratori, collaboratori e volontari

1. La SSD organizza corsi periodici di formazione rivolti a tutti i lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
2. Tutti i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a partecipare agli incontri formativi organizzati dalla SSD e ai corsi di aggiornamento annuali programmati dalla Federazione Italiana di Tennis e Padel in materia di safeguarding;
3. Sono oggetto – in via esemplificativa – di formazione le seguenti materie: diritti e doveri di atleti e di istruttori; i rapporti con gli atleti, in particolar modo con quelli minorenni; i segnali di riconoscimento di situazioni di abuso o di difficoltà psichica di cui gli atleti potrebbero essere vittima.

## 5.3 Accesso e uso dei locali

1. L'accesso ai campi durante gli allenamenti dei tesserati minori è sempre garantito a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati.
2. Durante gli allenamenti dei tesserati minori l'accesso ai campi sportivi e ai locali complementari (es. spogliatoio, locali doccia) è limitato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati e a coloro che hanno ragione di accedere ai locali per motivi di pratica sportiva.
3. Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete della SSD, nonché a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura nel caso di atleti minori.
4. Durante le sedute di allenamento miste sono garantiti spogliatoi separati per gli atleti di sesso differente.
5. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate minori o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale.
6. Durante le sessioni di allenamento o di prova agli atleti e ai tecnici sono attribuiti spogliatoi distinti e autonomi.
7. È fatto divieto per dirigenti sportivi e tecnici rimanere da soli con gli atleti, specialmente se minori, presso gli spogliatoi, i locali doccia, nonché in ogni altro locale destinato alla preparazione dell'atleta.
8. In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di



manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

#### 5.4 Trasferte

1. In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

2. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

3. Durante le trasferte in cui partecipano sia atleti di sesso maschile, sia atleti di sesso femminile è garantita la distribuzione delle stanze in base al sesso di appartenenza e gli accompagnatori sono obbligati a vigilare sul rispetto dell'assegnazione delle stanze.

#### 5.5 Supporto psicologico e psico-terapeutico

1. La SSD garantisce la pianificazione e la programmazione di incontri di gruppo con psicologi o psico-terapeuti per gli atleti e per tutti i lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.

2. In alternativa o in aggiunta alle sedute di gruppo, la SSD mette a disposizione degli atleti e di tutti i lavoratori di cui al comma precedente i contatti di un professionista per poter ricevere assistenza psicologica o psico-terapeutica, nel rispetto del principio di riservatezza.

3. La SSD garantisce l'organizzazione e pianificazione di incontri con professionisti (psicologi e/o psico-terapeuti) in materia di disturbi alimentari negli sportivi, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione.

#### 5.6 Tutela degli atleti minori

1 La SSD si impegna in particolar modo a prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati minorenni.

2 In particolare, i dirigenti sportivi e i tecnici sono obbligati a:

- a. comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando in modo semplice e accessibile le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi;
- b. coinvolgere nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero loro delegati;

- c. effettuare comunicazioni e contatti di natura intima tra allenatori/direttori sportivi e altri soggetti coinvolti nell'attività sportiva e il tesserato minore, anche mediante social network;
- d. interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- e. evitare di rimanere da soli con gli atleti minori presso gli impianti sportivi e i locali annessi (es. spogliatoi, locali doccia)

### 5.7 Certificazione

1. Prima di instaurare un rapporto di lavoro o di collaborazione con allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti minorenni, la SSD acquisisce il certificato del casellario giudiziario e/o qualunque altra documentazione idonea ad accertare i carichi pendenti.
2. L'assenza della suddetta documentazione impedisce la conclusione di qualunque rapporto lavorativo tra SSD e allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti minorenni.

### 5.8 Obbligo di intervento e segnalazione

1. Gli allenatori, i tecnici, i dipendenti, i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi devono attivare senza indugio la procedura di segnalazione di cui all'art. 7 del presente Modello, informandone il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui all'art. 6 e l'Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport di cui all'art. 9 del Regolamento contro la violenza di genere nello sport. Adottato dalla FITP .
2. I soggetti di cui al periodo precedente, obbligati ad effettuare la segnalazione dell'illecito, possono effettuare la suddetta segnalazione anche presso l'Ufficio per la Tutela istituito presso la FITP (ex Tit. III del Regolamento contro la violenza di genere nello sport adottato dalla FITP in data 31.08.2023), utilizzando:
  - a. La casella di posta ordinaria all'indirizzo della Federazione, alla cortese attenzione dell'Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport;
  - b. La casella di posta elettronica: [ufficio.tutela@fitp.it](mailto:ufficio.tutela@fitp.it);
  - c. Chiedendo un incontro diretto presso la sede della Federazione su esplicita richiesta del segnalante.

### 5.9 Rapporti tra i soggetti coinvolti nella pratica sportiva

1. La SSD favorisce le relazioni e il confronto tra atleti, tecnici, personale di supporto, esercenti la responsabilità genitoriale o chi si occupa della cura dei minori organizzando incontri

periodici di confronto allo scopo di instaurare rapporti di collaborazione rispettosi dei diritti e della dignità dei soggetti coinvolti.

2. La SSD sostiene la conclusione di "corresponsabilità o collaborazione" tra i soggetti di cui al periodo precedente.

3. Durante le sessioni di dialogo e confronto tra i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nell'attività sportiva è possibile discutere di eventi e/o di dinamiche che potrebbero risultare dannose per la salute fisica e psichica degli atleti allo scopo di individuare soluzioni comuni.

#### 5.10 Trattamento dei dati personali

1. A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci della Sport Education società dilettantistica a r.l. all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

2. I dati personali raccolti devono essere gestiti e trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

3. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

4. La SSD, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

5. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla SSD contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati.

6. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

7. Ogni richiesta dell'interessato volta ad esercitare i diritti di accesso, cancellazione, rettifica, integrazione e le segnalazioni di eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali può essere inoltrata all'indirizzo e-mail [segnalazioni@sport-education.it](mailto:segnalazioni@sport-education.it)

## 6. Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. La SSD nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni allo di scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione che riguardi gli atleti e in particolare i minori di età, garantendo la loro salute fisica e psicologica, così come disposto dall'art. 33, comma 6, del D. Lgs. 36/2021.
2. Il Responsabile non deve aver conseguito condanne penali e, prima della formalizzazione della nomina e la SSD deve acquisire il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002 e del D.lgs. n. 39/2014.
3. Il Responsabile è dotato di autonomia e indipendenza rispetto all'organizzazione sociale.
4. Il Responsabile deve avere esperienza e competenza nel settore sportivo e nella tutela del minore, garantendo la massima professionalità nell'adempimento dei propri compiti, anche tramite formazione continua.
5. Il Responsabile non deve aver subito procedimenti per abuso, violenza o discriminazione su atleti o altri lavoratori sportivi.
6. La nomina del Responsabile è senza indugio pubblicata sulla homepage della SSD e affissa presso la sede della medesima e presso gli impianti sportivi, nonché comunicata all'Ufficio per la tutela in sede di affiliazione/riaffiliazione.
7. La nomina del Responsabile, una breve descrizione delle sue funzioni, i suoi contatti e le modalità di segnalazione sono pubblicizzati e diffusi presso gli impianti sportivi anche utilizzando locandine e volantini facilmente accessibili per atleti, tesserati, dirigenti sportivi/tecnici, genitori e soggetti incaricati della cura degli atleti minori.
8. La nomina ha durata quadriennale.

## 7. Compiti e poteri del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ha il compito di:
  - i) prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi;
  - ii) rendere noto il Modello e il Codice di Condotta, sia tramite la pubblicazione degli stessi nella homepage del sito internet, sia affiggendo il Modello e il Codice di Condotta presso la sede;
  - iii) diffondere il Regolamento e il materiale correlato, ad esempio tramite affissione nella specifica bacheca, e metterli a disposizione in ogni sede di svolgimento delle attività sportive (es: luogo di gara, luogo di allenamento);
  - iv) gestire la procedura di segnalazione dei comportamenti abusivi;
  - v) agire in coordinazione con l'Ufficio per la Tutela istituito presso la FITP, informandolo tempestivamente delle segnalazioni ricevute, recependo e attuando le relative raccomandazioni.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ha l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione e ai seminari informativi organizzati dalla FITP.

3. Il Responsabile, favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva, ha potere di:
- accedere alle strutture sportive laddove lo ritenga necessario;
  - effettuare audizioni di atleti, istruttori, personale medico e di chiunque entri a contatto con gli atleti;
  - effettuare ispezioni senza preavviso.

#### 8. Segnalazione dei comportamenti abusivi

- La segnalazione può essere effettuata:
  - oralmente, recandosi presso gli uffici del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
  - inoltrando una e-mail all'indirizzo: [segnalazioni@sport-education.it](mailto:segnalazioni@sport-education.it)
  - inviando una segnalazione tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla SSD all'indirizzo <https://forms.gle/H6K21Eroc7WZ6gQM6>.

Il modulo si articola nelle seguenti fasi:

- accedere alla pagina "Segnalazione di comportamenti abusivi";
  - compilare i campi "nome e cognome del segnalante" e "e-mail del segnalante", questi campi non sono da compilare in caso di segnalazione in forma anonima;
  - scegliere se "inviare nuova segnalazione" o "richiedo un incontro";
  - in caso di nuova segnalazione, descrivere dove è accaduto il fatto, quando e le modalità;
  - allegare le prove a supporto della segnalazione;
  - clickare su invia, con l'avvertenza che una volta inviata la segnalazione non potrà più essere modificata.
- inoltrando una raccomandata all'indirizzo: Via Luigi Valeriani n. 21, 40134- Bologna (BO);
  - in forma anonima scritta, utilizzando la cassetta postale posta sul cancello pedonale di Via Luigi Valeriani 21.
- Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere tempestivamente informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.
- La SSD tutela tutti coloro che effettuano in buona fede una segnalazione, tra cui:
  - presentato una denuncia o una segnalazione;
  - manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
  - assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
  - reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
  - intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

## 9. Gestione della segnalazione

1. La procedura di segnalazione si compone delle seguenti fasi:
  - a) segnalazione;
  - b) registrazione della segnalazione in un apposito registro conservato dal Responsabile contro abusi, la violenza e discriminazione;
  - c) istruttoria della segnalazione;
  - d) comunicazione delle risultanze alla SSD e, laddove ne ricorrano i presupposti, agli Organi di giustizia sportiva.
2. Dopo aver ricevuto la segnalazione il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della tutela dei minori è chiamato ad accertare la veridicità dei fatti riportati dal segnalante e ad ascoltare tutte le parti coinvolte, redigendo apposito verbale.
3. Laddove ne sussistano i presupposti il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve anche comunicare la segnalazione all'Ufficio per la tutela contro la violenza di genere, laddove ne ricorrano i presupposti, agli Organi di giustizia.
4. Nelle ipotesi in cui siano stati segnalati eventi estremamente gravi e sussistano evidenti prove a loro supporto la SSD può adottare misure cautelari di carattere sospensivo.
5. La procedura di segnalazione è pubblicata sul sito internet della SSD e/o affissa in bacheca per la piena conoscibilità di tesserati, dagli istruttori e di tutti gli altri soggetti che operano a stretto contatto con gli atleti.

## 10. Sanzioni applicabili

1. Nel caso in cui venga accertata la commissione di condotte abusive, discriminatorie e violente a danno degli atleti oppure dei lavoratori e dei collaboratori, nonché caso di condanna definitiva per la commissione di reati a sfondo sessuale, contro i minori o di propaganda ed istigazione alla discriminazione, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve tempestivamente informare la SSD e, laddove ne ricorrano i presupposti, gli organi di giustizia sportiva, applicando anche quanto disposto dai regolamenti FITP per gli illeciti disciplinari.
2. La commissione delle condotte di cui al comma precedente si considerano illeciti disciplinari e nel caso di loro accertamento saranno comminate le sanzioni previste dal Regolamento Giustizia della FITP, art. 21: sanzione pecuniaria; confisca parziale o totale dei premi; squalifica del tesserato; ritiro della tessera atleta; non assegnazione o revoca di un titolo; squalifica del campo di gioco; penalizzazione; esclusione dal Campionato a squadre; retrocessione; sospensione a termine da qualsiasi attività; sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato; cancellazione dagli Albi e dagli Elenchi; interdizione da cariche federali; inibizione perpetua a ricoprire cariche federali; radiazione.
3. Al ricorrere di illeciti disciplinari saranno anche applicate le misure endoassocieative previste dai regolamenti della Sport Education SSD.

4. Sono, altresì, sanzionabili coloro che abbiamo effettuato dolosamente una segnalazione consapevoli della sua falsità e con lo scopo di ledere altri.

5. Le sanzioni vengono adottate nel rispetto del principio di proporzionalità tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni, ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento della Federazione.

#### 11. Trattamento dei dati personali del segnalante

1. La SSD garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione medesima, nel rispetto dei principi descritti nel Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

2. I dati personali contenuti nella segnalazione verranno conservati per un periodo massimo di 5 (cinque) anni decorrente dalla conclusione del procedimento volto ad accertare la veridicità della segnalazione.

#### 12. Attività a rischio

1. Sono considerate soggette a rischio di abusi, discriminazioni e violenza, così come descritti nell'art. 4, i seguenti situazioni:

- a) ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
- b) viaggi, trasferte, eventi conviviali, pranzi/cene comuni e pernotti;
- c) trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
- d) manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

2. Il rischio di verifica di fenomeni abusivi, violenti e discriminatori può essere classificato in:

- a) NULLA: la fattispecie di abuso, violenza, discriminazione non è configurabile
- b) BASSA: l'attività è ben controllata e/o le attività dove si configurano le fattispecie di abuso/discriminazione/violenza sono rare;
- c) MEDIA: l'organizzazione ha minimi strumenti di controllo per il monitoraggio delle attività ovvero l'attività è ben controllata ma le fattispecie di reato potenziali sono frequenti;
- d) ELEVATA: l'organizzazione ha insufficienti strumenti di controllo per il monitoraggio delle attività.

3. Nell'attribuzione della probabilità si tiene conto, come grado e/o fattore di controllo dei processi aziendali, tra gli altri:

- a) Cause organizzative/procedurali, come lacune o insufficienze nel sistema organizzativo - gestionale
  - b) Mancanza o insufficienza di un sistema di controlli interni preventivi, ovvero mancanza di controlli;
  - c) Problemi di comunicazione interna delle procedure o delle regole ovvero mancanza di informazione sulle procedure;
  - d) Difficoltà di individuare i responsabili di singole operazioni, nonché assenza di registrazione delle stesse;
  - e) Eventuale negligenza dei dipendenti/collaboratori;
4. Nella tabella che segue è individuato il grado di rischio per ogni attività abusiva, violenta o discriminatoria di cui all'art. 4 del presente Modello:

ATTIVITÀ ABUSIVA-VIOLENTA-DISCRIMINATORIA	NULLO	BASSO	MEDIO	ELEVATO
abuso psicologico		X		
abuso fisico		X		
molestia sessuale			X	
abuso sessuale			X	
Negligenza		X		
Incuria		X		
abuso di matrice religiosa		X		
Bullismo		X		
Cyber bullismo		X		
comportamenti discriminatori		X		

5. La predominanza del basso rischio è determinata:
- a. dall'accesso controllato al Centro e alla Club House tramite l'utilizzo di un badge in dotazione a tutti gli atleti;
  - b. all'eccesso dei minori al Centro e alla Club House solo se accompagnati e solo in determinati orari;
  - c. al coinvolgimento dei genitori degli atleti minori nell'attività sportiva tramite incontri periodici e sondaggio a fine anno;
  - d. all'organizzazione di una riunione settimanale dello staff;
  - e. alla presenza di una psicologa all'interno dello staff;
  - f. alla previsione di spogliatoi separati per atleti di sesso maschile e quelle di sesso femminile;
  - g. alla sporadica organizzazione di eventi conviviali (una/due volte all'anno);



- h. alla organizzazione di corsi di formazione per coloro che sono a stretto contatto con gli atleti;
- i. al controllo dei precedenti penali dei tecnici (certificato del casellario giudiziario).

### 13. Questionario semestrale

1. Ogni sei mesi ai tecnici, al personale di supporto e a tutti coloro che per qualunque ragione entrano in contatto con gli atleti in modo continuativo è sottoposto un questionario in cui verrà chiesto loro di dichiarare l'eventuale commissione di comportamenti abusivi, violenti o discriminatori oppure la conoscenza di tali condotte commesse dagli altri soggetti coinvolti nella pratica sportiva.

### 14. Valutazione annuale

1. La SSD redige annualmente una valutazione delle attività preventive e di controllo effettuate durante l'anno precedente, indicando attività di formazione svolta, grado di partecipazione degli istruttori e di tutti i collaboratori, eventuali procedimenti di segnalazioni di abusi/violenze/discriminazioni iniziati e loro esito, sanzioni adottate, misure correttive, piani di azione adottati per risolvere criticità e piani programmatici.
2. La valutazione verrà pubblicata sul sito della SSD, presso la bacheca della sede legale e presso gli impianti sportivi, nonché resa accessibile a chi ne faccia richiesta.

**ALLEGATO A-  
CODICE DI CONDOTTA**

**A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA  
VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

**1. Premessa**

Il presente Codice di condotta è rivolto agli atleti, ai tesserati, agli allenatori, ai dirigenti, ai collaboratori che a qualsiasi titolo, livello e qualifica prestano la propria attività presso la SSD Sport Education.

I soggetti sopra indicati hanno l'obbligo di attenersi alle prescrizioni contenute nel Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.

Il codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione è parte integrante del Modello organizzativo e controllo delle attività sportive di cui costituisce un imprescindibile allegato.

Il Codice di condotta ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, le eventuali integrazioni del Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie e delle Linee Guida adottate dalla FITP, nonché nel rispetto del documento del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) intitolato "IOC Framework on fairness, inclusion and non-discrimination on the basis of gender identity and sex variations" (Framework CIO sull'equità, l'inclusione e la non discriminazione basata sull'identità di genere e sui cambiamenti di sesso).

Tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva devono agire nel rispetto dei valori fondamentali di prevenzione della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione, nel rispetto:

- 1) del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. per cui: a) tutti i cittadini hanno il diritto di essere trattati nello stesso modo senza discriminazione legata a razza, sesso, religione, orientamento sessuale (uguaglianza formale); b) di fronte a differenze sociali ed economici ogni cittadino deve essere messo nella posizione di accedere alle stesse possibilità di coloro che abbiano una provenienza diversa e maggiormente favorevole (uguaglianza sostanziale);
- 2) del Codice delle Pari Opportunità, D.lgs. n. 196/2008, per cui è vietata la discriminazione sui luoghi di lavoro, sia se diretta, sia se indiretta, a danno delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché la realizzazione di molestie o comportamenti indesiderati motivati dal sesso della vittima aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima

intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo; altresì è sancito il diritti dei lavoratori e delle lavoratrici di avere pari retribuzioni e pari opportunità di far progredire la propria carriera;

3) del "IOC Framework on fairness, inclusion and non-discrimination on the basis of gender identity and sex variations" (Framework CIO sull'equità, l'inclusione e la non discriminazione basata sull'identità di genere e sui cambiamenti di sesso);

4) del Codice di Comportamento Sportivo del CONI per cui gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti ad astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

Il presente Codice di Condotta è pubblicato sul sito internet della SSD e/o affisso presso la sede della medesima, nonché comunicato all'Ufficio per la tutela istituito presso la FITP, in modo tale da garantirne la conoscibilità da parte di tutti i tesserati.

## **2. Finalità**

Il presente Codice di condotta è finalizzato:

- a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- e) alla valorizzazione delle diversità;
- f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
- h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- j) alla la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- k) alla la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

## **3. Doveri e obblighi dei tesserati**

I tesserati sono obbligati a:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) . garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- a) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- b) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- c) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- d) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- e) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

#### **4. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici**

I dirigenti sportivi e i tecnici sono obbligati a:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che

- esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
  - i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
  - j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Garante federale delle politiche di safeguarding;
  - k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
  - l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
  - m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
  - n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
  - o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
  - p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
  - q) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni le situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

## **5. Diritti, doveri o obblighi degli atleti**

Gli atleti sono obbligati a:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

## **6. Tutele e sanzioni disciplinari**

Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui all'art. 7 del Modello organizzativo e controllo adottato dalla SSD, secondo le modalità indicate nell'art. 8 e ss. del Modello medesimo (tramite raccomandata all'indirizzo Luigi Valeriani n. 21, 40134- Bologna (BO), tramite e-mail all'indirizzo [segnalazioni@sport-education.it](mailto:segnalazioni@sport-education.it) e recandosi di persona presso gli uffici della Sport Education SSD, piattaforma digitale accessibile tramite link <https://forms.gle/H6K21Eroc7WZ6gQM6>).

Nel caso in cui dovessero essere accertate condotte violative del Codice di condotta si applicherebbero le sanzioni previste dall'art. 10 del Modello organizzativo e controllo delle attività sportive, compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive nel rispetto del principio di proporzionalità.

La Sport Education SSD garantisce la riservatezza del segnalante, nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile, agisce in modo da garantire che essa non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

È facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse all'Ufficio per la tutela presso la FITP e/o all'Ufficio del Procuratore Federale o ad altro Organo

### **7. Selezione degli operatori**

I lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti devono produrre l'intera documentazione richiesta dalla SSD prima di poter instaurare con la stessa un rapporto di lavoro o di collaborazione. Il rifiuto di produrre le certificazioni richieste impedisce la nascita del rapporto stesso.

### **8. Formazione**

I lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti devono partecipare ai corsi di formazione previsti dall'art. 5.2 e 5.5. Del Modello organizzativo e controllo dell'attività sportiva.

### **9. Conflitto di interesse**

Allo scopo di evitare conflitti di interesse è vietato il cumulo di più funzioni in capo al medesimo soggetto. Sono sempre incompatibili le seguenti funzioni:

- a) Ufficio per la Tutela, istituito presso la FITP;
- b) Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- c) Allenatori, tecnici e tutti coloro che hanno rapporti continuativi con gli atleti;

Nel caso in cui dovesse sussistere una delle ipotesi di conflitto di interesse è obbligo del soggetto investito di plurime funzioni di dichiararlo alla SSD, scegliendo quale ruolo ricoprire e a quale rinunciare.

### **10. Pubblicità e accettazione del Codice di Condotta**

La SSD pubblica il proprio Codice di Condotta sul proprio site internet, presso la bacheca situata nella sede legale e gli impianti sportivi.

Il Codice di Condotta viene consegnato agli atleti, ai tesserati, ai dirigenti sportivi, ai soci, ai genitori e a coloro che si occupano della cura degli atleti minori, nonché inviato tramite e-mail e/o condiviso tramite messaggi sms oppure piattaforme digitali (es Whatsapp, Instagram, Facebook, TiKTok, ecc).

I soci, i tesserati e tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva al momento dell'associazione/tesseramento confermano la comprensione del Codice di Condotta accettandone tutte le disposizioni.

### **11. Riservatezza e trattamento dei dati personali**

La SSD garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante di violazioni del Codice di Condotta e il contenuto della segnalazione medesima, nel rispetto dei principi descritti nel Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

I dati personali contenuti nella segnalazione verranno conservati per un periodo massimo di 5 anni decorrente dalla conclusione del procedimento volto ad accertare la veridicità della segnalazione così come previsto dall'art. 10 del Modello organizzativo e controllo delle attività sportive.

### **12. Disposizioni processuali**

La Sport Education SSD può costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei propri tesserati.